

**CASS. PEN., SS.UU., 28 SETTEMBRE 2023 (5 FEBBRAIO 2024), N. 5352**

QUESTIONE CONTROVERSA

*«Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omissso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati».*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen., artt. 163, 165; Cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma 2-bis.

SOLUZIONE ADOTTATA

«La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena».

---

\* Consigliere della Corte di cassazione